

## **ART. 19 – ESERCIZIO DEL COMMERCIO AMBULANTE ITINERANTE**

19.1. Il commercio ambulante itinerante e' quello svolto su aree pubbliche od al domicilio del consumatore da coloro che sono in possesso dell'apposita autorizzazione regionale di cui all'art. 28, comma IV, del D.Lgs. 114/98.

19.2. Il commercio ambulante itinerante puo' essere esercitato nell'ambito dell'intero territorio comunale ad esclusione delle aree pubbliche insistenti su strade in cui sia stato stabilito un divieto per la sosta a norma del vigente codice della strada.

19.3. E' vietato bandire con altoparlanti o altri mezzi fonici in tutto il territorio comunale, salvo specifica autorizzazione comunale.

19.4. I commercianti ambulanti che esercitano la loro attività di vendita in forma itinerante devono osservare l'orario stabilito dal Comune per i corrispondenti esercizi di vendita al dettaglio, nonche' sono tenuti al rispetto delle norme igienico sanitarie previste dalla normativa vigente in materia.

19.5. E', comunque, fatta salva la possibilità di limitare l'esercizio del commercio ambulante itinerante per motivi di polizia stradale, di carattere igienico sanitario o per altri motivi di pubblico interesse.

## **ART. 20 - RICHIAMO ALLE NORME REGOLAMENTARI PER GLI AGRICOLTORI**

20.1. I coltivatori agricoli singoli o associati, i mezzadri, i coloni, possono vendere esclusivamente i prodotti ottenuti nei fondi da loro condotti per coltura o allevamento, previa denuncia di inizio attività.

20.2. Valgono per gli agricoltori tutte le regole fissate dal presente Regolamento per gli operatori commerciali con particolare rilievo per quelle in tema di orario, di assegnazione giornaliera dei posti vacanti, di utilizzo del posteggio e di sanzioni, nonche', per coloro che esercitino la vendita in forma itinerante, le regole di cui all'art. precedente.

20.3. Tra i prodotti contemplati nell'art. 1 della legge 59/63 vanno compresi non soltanto quelli ottenuti direttamente dalla coltivazione della terra o dall'allevamento, ma anche i prodotti derivanti dalle attività connesse, che rientrino nell'esercizio normale dell'agricoltura, con esclusione di quelli che presuppongono una vera e propria organizzazione di mezzi e di persone a carattere economico – commerciale.

20.4. Il Sindaco puo' disporre tutti gli accertamenti ritenuti necessari, compresi i sopralluoghi nelle aziende agricole atti a verificare la corrispondenza tra produzione e prodotti posti in vendita.

20.5. Le società di capitale e loro consorzi sono esclusi dalla possibilità di effettuare la vendita su area pubblica.

20.6. Si privilegeranno, nell'assegnazione delle aree, i produttori biologici e le imprese che adottano tecniche di coltura a basso impatto ambientale. A parità di condizioni si privilegiano le imprese con sede aziendale nel Comune o Provincia o Regione nei quali ricade il mercato. Le imprese non iscritte al registro figurano come ultime nella scala delle priorità.